

Prot. n. 2018/40437

**OGGETTO: RDO: 1928605 per fornitura e consegna di carta A4 per gli uffici della Sicilia - Provvedimento di esclusione**

### IL RUP

**Vista** la determina a contrarre prot. n. 24950 del 27 marzo 2018 con la quale è stato disposto l'espletamento di una RDO sul mercato elettronico per l'affidamento della fornitura in oggetto, la cui base d'asta è stata fissata nella somma di € 143.257,69, oltre IVA ed il cui criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

**Visto** il capitolato tecnico posto a base della predetta RDO nel quale è stato precisato che il 50% della fornitura sarà di carta naturale (80gr/mq) ed il 50% di carta riciclata (80 gr/mq) e che il numero complessivo di risme è di 64.320;

**Vista** la apposita RDO n. 1928605, pubblicata in data 18 aprile 2018, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 10 maggio 2018;

**Esaminato** il documento di riepilogo della RDO nel quale, alla voce importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta), è stato previsto l'ammontare di € 143.257,59, oltre IVA;

**Constatato** che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 10 maggio 2018, sono pervenute n. 3 offerte che il sistema propone nel seguente ordine:

1. Alex Office & Business s.r.l.: € 2,17;
2. Omnia Service di Giuseppe Firenze: € 2,52;
3. Flynet Comunicazioni s.r. l.: €. 141.800,00;

**Visto** il verbale prot. n. 40191 relativo alla seduta del 17 maggio 2018 nella quale il RUP e i suoi collaboratori amministrativi hanno rilevato la presenza di un errore meramente materiale nella formulazione dell'offerta da parte delle Società Alex Office & Business s.r.l e della Società Omnia Service di Giuseppe Firenze in quanto, per l'evidente esiguità del prezzo offerto (rispettivamente € 2,17 ed € 2,52) rispetto alla base d'asta fissata in €143.257,59, è evidente che entrambe le Società hanno quotato la singola risma di carta e non l'intera fornitura;

**Vista** la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 3769/2015, n. 2082/2015, n. 5196/2014, n. 978/2017), ribadita recentemente con la sentenza n. 113/2018 dell'11 gennaio 2018, secondo la quale "*costituisce onere della stazione appaltante, in presenza di errore materiale nella formulazione dell'offerta, quello di*

*ricercare l'effettiva volontà del concorrente, come nel caso in cui, mediante ricorso ad una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore materiale stesso” ed ancora “ l'offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, allorché la stessa rechi un mero errore materiale, la cui correzione non alteri l'effettiva volontà dell'offerente, risultante chiaramente dagli altri elementi dell'offerta economica stessa”;*

**Vista** la correzione “ex officio delle offerte delle Società Alex Office & Business e Omnia Service di Giuseppe Firenze, operata dal Rup e dai suo collaboratori, di cui al citato verbale prot. n. 40191, consistente nella mera moltiplicazione del prezzo offerto per il numero complessivo di risme, che ha portato ai seguenti risultati:

1. Società Alex Office & Business s.r.l. € 2,17X 64.320 = € 139.574,40, oltre IVA;
2. Omnia Service di Giuseppe Firenze: € 2,52X 64.320 = € 162.086,40, oltre IVA.

**Constatato** che l'offerta della Società Omnia Service di Giuseppe Firenze, ammontante ad € € 162.086,40, oltre IVA, è superiore alla base d'asta, fissata in €143.257,59, oltre IVA e che ciò viola il divieto di offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

### **DISPONE**

- di escludere dalla procedura in oggetto la seguente concorrente per le motivazioni sopra esplicitate:

#### **Omnia Service di Giuseppe Firenze;**

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n.50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso alla concorrente del provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR competente, entro i termini previsti dall'art. 120, comma 2 bis c.p.a.

Palermo, 18 maggio 2018

Il RUP  
Giuseppe Incorpora

Firmato digitalmente